Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 22 marzo 2026 (e reclamo presentato in data 19 gennaio 2026), il ricorrente deduce che, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2024, il veicolo assicurato presso l'odierna convenuta sarebbe autonomamente uscito dalla sede stradale, urtando e abbattendo un palo della segnaletica verticale. A seguito del sinistro, il conducente avrebbe lasciato sulla carreggiata detriti derivanti dall'urto, omettendo sia di provvedere alla loro rimozione sia di adottare idonee misure di segnalazione del pericolo.

Il ricorrente espone che, transitando poco dopo sul medesimo tratto di strada, avrebbe impattato contro i suddetti detriti, riportando danni materiali al proprio veicolo. Riferisce, inoltre, che anche un ulteriore veicolo sarebbe successivamente incorso nel medesimo ostacolo presente sulla carreggiata.

Le Autorità intervenute sul luogo del sinistro avrebbero accertato la presenza dei detriti sulla sede stradale, provvedendo quindi alla loro rimozione. Secondo il ricorrente, gli accertamenti eseguiti dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, unitamente alla

relazione tecnica di parte versata in atti, consentirebbero di ricondurre eziologicamente l'evento dannoso alla precedente fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo assicurato presso l'odierna convenuta, nonché all'omessa rimozione e alla mancata segnalazione dei detriti rimasti sulla carreggiata.

Il ricorrente quantifica il danno materiale subito dal proprio veicolo in euro 13.594,25 come riportato nel preventivo per la riparazione del veicolo del ricorrente stesso. Il ricorrente rappresenta di aver avanzato richieste risarcitorie nei confronti del responsabile civile del sinistro, nonché di aver successivamente promosso un tentativo di negoziazione assistita nei confronti dell'impresa assicuratrice, rimasto senza esito.

A fronte del diniego motivato dall'impresa per asserita carenza di prove circa la responsabilità dell'assicurato, il ricorrente riferisce di aver più volte contestato tale conclusione, richiamando la documentazione acquisita e la ricostruzione della dinamica del sinistro, sino a reiterare la richiesta risarcitoria da ultimo con reclamo del 19 gennaio 2026.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili: per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per superamento del limite di valore previsto per le controversie promosse dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, per genericità della domanda e, infine, per la necessità di svolgere accertamenti tecnici incompatibili con la natura e i limiti del procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo.

Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, l'impresa deduce che il veicolo che avrebbe riportato i danni oggetto della pretesa risarcitoria non risulta di proprietà dell'odierno ricorrente, bensì di un soggetto terzo, come emergerebbe dalla visura PRA prodotta in atti.

Quanto all'eccezione relativa al superamento del limite di valore, l'impresa sostiene che la domanda risarcitoria, comprensiva dei danni materiali, eccederebbe la soglia di euro 2.500,00 prevista dall'art. 3, comma 4, n. 1), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto") per le controversie instaurate dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Con riferimento alla dedotta genericità della domanda, l'impresa osserva che il ricorso sarebbe privo dell'indicazione sufficientemente precisa dell'oggetto della controversia, delle domande formulate e dei fatti posti a loro fondamento, nonché delle relative richieste conclusionali.

Da ultimo, l'impresa evidenzia che la definizione della controversia presupporrebbe lo svolgimento di approfonditi accertamenti tecnico-peritali in ordine alla dinamica del sinistro, al nesso causale e alla quantificazione dei danni, attività istruttorie che esulerebbero dai poteri riconosciuti all'Arbitro Assicurativo e che, pertanto, non sarebbero esperibili nell'ambito del relativo procedimento.

Nel merito, l'impresa resistente espone di avere avviato la necessaria attività istruttoria a seguito della denuncia di sinistro presentata dal ricorrente, senza tuttavia acquisire elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'evento dannoso. In particolare, osserva che né la documentazione redatta dalle Autorità

intervenute né gli ulteriori atti acquisiti nel corso dell'istruttoria consentirebbero di attribuire al conducente assicurato la responsabilità del sinistro lamentato dal ricorrente.

Richiamando le dichiarazioni rese dall'assicurato, l'impresa rappresenta che quest'ultimo avrebbe perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un ostacolo già presente sulla carreggiata, in un contesto caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse e da scarsa visibilità. Secondo la resistente, non vi sarebbe alcuna evidenza che tale ostacolo fosse costituito da segnaletica stradale o da altri manufatti danneggiati a seguito dell'uscita di strada del veicolo assicurato, né che i detriti contro cui il ricorrente assume di aver impattato siano causalmente riconducibili al predetto sinistro.

L'impresa sostiene, al contrario, che i detriti presenti sulla sede stradale potessero essere preesistenti all'evento e che lo stesso assicurato ne sia rimasto coinvolto quale vittima, anziché quale autore della situazione di pericolo denunciata. Giuste le risultanze istruttorie acquisite, la resistente riferisce di avere comunicato al ricorrente il rigetto della richiesta risarcitoria per difetto di adeguata prova in ordine alla responsabilità del proprio assicurato, ribadendo di avere gestito la pratica in modo diligente e conforme alla disciplina normativa applicabile.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede di "*verificare la responsabilità dell'assicurato e il danno patito dal* [ricorrente]".

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede "*in primis per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, ribadisce la fondatezza delle valutazioni espresse confermando nel merito la propria posizione*".

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda il mancato ristoro dei pregiudizi subiti dal ricorrente a seguito di un sinistro stradale che ha riguardato un veicolo guidato dal ricorrente stesso all'atto della verificazione dell'evento dannoso.

Questo Collegio, prima di valutare il merito della controversia ritiene utile esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'impresa resistente. Infatti, l'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto, sostenendo che il veicolo che ha subito il danno risulta essere di proprietà di altro soggetto diverso dall'odierno ricorrente.

Sul punto, si rammenta preliminarmente che ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lett. d) e dell'art. 11, comma 8, del Decreto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se presentato da un soggetto non legittimato.

In proposito, deve in primo luogo richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: "[l]*a legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. […] Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. […] La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto*

valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare" (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).

Tale insegnamento risulta recepito anche dalla giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): "*la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda, trattandosi di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare, diventando, quindi, un elemento costitutivo della domanda*" (Collegio ABF di Bari, decisione n. 1127/2024, per tutte). Inoltre, si rileva che, in talune occasioni, alcuni Collegi territoriali hanno rilevato il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente (nonché di interesse) in caso di domande per le quali non spendeva una posizione congruente rispetto alle stesse (v. *ex multis* Collegio ABF di Bari, decisione n. 8688/2025, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 9905/2025; Collegio ABF di Torino, decisione n. 13163/2024; Collegio ABF di Milano, decisione n. 2649/2024).

Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente non è proprietario del veicolo che assume aver subito i danni oggetto della domanda risarcitoria. Tale circostanza emerge dalla visura al PRA prodotta dalla stessa impresa resistente, dalla quale si evince che il mezzo è intestato a un soggetto diverso dall'odierno ricorrente. Ne consegue che quest'ultimo non è titolare del diritto al risarcimento del danno patrimoniale lamentato né, conseguentemente, legittimato a far valere in proprio la relativa pretesa nei confronti dell'impresa di assicurazione.

Ma, ancora, vi è una seconda eccezione sollevata dall'impresa relativamente al superamento del limite per valore della controversia portata all'attenzione di quest'Arbitro. Invero, l'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), del Decreto sostenendo che la domanda eccederebbe la soglia di euro 2.500,00 prevista dall'art. 3, comma 4, n. 1) dello stesso Decreto per le controversie instaurate dal terzo danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Dalla documentazione versata in atti e dalla domanda svolta dalla parte ricorrente si ricava che la riparazione della vettura incidentata "*ha comportato una spesa di € 13.594,25*".

In particolare, l'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la domanda proposta dal ricorrente ecceda il limite di valore di euro 2.500,00 previsto dal Decreto per le pretese avanzate dal terzo danneggiato; ad avviso dell'impresa, dall'esame complessivo delle domande formulate nel ricorso emergerebbe una pretesa economica eccedente il limite di euro 2.500,00 previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto per le controversie promosse dal terzo danneggiato nell'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile (la resistente rileva, pertanto, che il valore della controversia, avuto riguardo alla natura e all'entità delle pretese azionate, si collocherebbe al di fuori dei limiti di competenza per valore dell'Arbitro e che il ricorso dovrebbe conseguentemente essere dichiarato inammissibile).

Rispetto all'eccezione in esame, si richiamano l'art. 3, comma 4, n. 1) del Decreto, ai sensi del quale "*La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di*

Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

denaro purché essa non superi i seguenti importi: […] b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni: 1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile; 2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi"; nonché l'art. 9, comma 1, lett. f) del Decreto ove si prevede che "*il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando: […] f) ha ad oggetto controversie diverse da quelle indicate dall'articolo 3*".

In tale prospettiva, assume rilievo il principio espresso da questo Collegio, che ha definito l'ambito applicativo dell'art. 3, co. 4, lett. b), n. 1, Decreto, precisando che "*il limite di valore in esso previsto si applica esclusivamente quando parte ricorrente è il terzo danneggiato. Pertanto, se ad agire è il titolare di una polizza contro la responsabilità civile (nel caso di specie R.C. Auto), il valore-soglia rilevante ai fini della competenza dell'AAS è quello di cui al n. 2 della medesima lettera*" (Decisione AAS n. 785/2026).

Dunque, pur ammettendo (del tutto teoricamente) la legittimazione attiva della parte ricorrente, la domanda non potrebbe comunque venir accolta stante il superamento del limite del valore previsto dalla normativa che disciplina il funzionamento dell'AAS.

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene di poter accogliere le eccezioni preliminari sollevate dall'impresa resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA